

Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture: “Dott.Ric.” ovvero “Ph.D.”, viene rilasciato dal Rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.

La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, deve essere presentata entro 20 giorni dalla conclusione delle attività del corso al Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il Dottorato afferisce. La tesi è valutata da almeno due docenti, denominati valutatori, di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I valutatori sono nominati dal Rettore su proposta del Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce. Il Coordinatore del dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce invia la tesi ai valutatori. I valutatori, entro trenta giorni, inviano al Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi alla commissione giudicatrice.

Il Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce, ricevuto il parere dei valutatori, propone al Rettore la nomina della Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre membri scelti tra i docenti afferenti al Collegio dei Docenti, e può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, italiane o straniere, aventi competenze specifiche sugli argomenti di ricerca. Il Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce invia le tesi di dottorato ai membri della commissione giudicatrice.

Il coordinatore invia all’Ufficio Dottorato di Ricerca l’elenco dei candidati ammessi all’esame finale. I candidati sono convocati per gli esami finali mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo ritenuto idoneo presso il recapito indicato all’atto della iscrizione al dottorato o con raccomandata a mano ricevuta almeno 15 giorni prima della data di inizio dell’esame a meno di loro esplicita rinuncia.

L’esame finale deve essere svolto entro sessanta giorni dalla nomina della Commissione e consiste nella valutazione della formazione scientifica raggiunta dai candidati, dei risultati scientifici conseguiti e del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori. La valutazione avviene attraverso l’esame della tesi finale scritta e della relativa esposizione da parte del candidato. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. In nessun caso è possibile ripetere l’esame finale.

I Dottori di Ricerca entro 10 giorni dall’esame finale dovranno depositare la tesi in formato elettronico presso l’Ufficio Dottorato dell’Ateneo che provvede all’invio alla Banca Dati Ministeriale, alle biblioteche centrali nazionali di Roma e Firenze oltre che alla Biblioteca di Ateneo.

Il Dottorando, per maternità, può richiedere al Collegio dei Docenti il differimento della presentazione della tesi.

La richiesta di rilascio del Diploma di Dottore di Ricerca deve essere presentata all’Ufficio Dottorato di Ricerca. Su richiesta degli interessati, nelle more della consegna del Diploma originale, l’Ufficio può rilasciare un certificato sostitutivo dello stesso. Detto certificato si rilascia in unico esemplare e deve essere restituito alla consegna del Diploma originale.